

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON
CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA PROFESSIONALE
OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA**

INDICE

Art. 1: Oggetto, finalità, ambito applicativo

Art. 2: Conferimento e presupposti per conferimento incarichi

Art. 3: Procedure comparative per conferimento incarichi

Art. 4: Modalità e criteri per procedure comparative

Art. 5: Conferimento incarichi senza esperimento procedure comparative

Art. 6: Contratto

Art. 7: Regime particolare per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

ART. 8: Disposizioni transitorie e finali

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
2. Gli incarichi di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a. incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse della società, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b. incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
 - c. consulenze consistenti nell'acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e seguenti e dell'art. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente, non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, esclude l'inserimento nella struttura organizzativa della società e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
6. Il presente regolamento non si applica alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell'Amministrazione.
7. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni laddove consentito da leggi e regolamenti.

Art. 2

Conferimento e presupposti per conferimento incarichi

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dell'Amministratore unico della società, su proposta del responsabile del ramo aziendale di competenza cui spetta il compito di implementare e portare a termine la procedura di affidamento d'incarico (d'ora in avanti indicato come RP), come disciplinata nel presente Regolamento.
2. Gli incarichi sono conferiti per esigenze temporanee alle quali non è possibile far fronte con risorse umane interne all'Ente.
3. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata competenza, in possesso di adeguati titoli di studio e/o specializzazione e di abilitazione professionale se richiesta e/o di comprovata esperienza nel settore.
4. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza delle seguenti condizioni e presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a. l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze
 - b. attribuite alla società conferente e deve risultare coerente con le esigenze funzionali della società;
 - c. l'oggetto di cui alla lett. a) deve richiedere l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di alto contenuto di professionalità e deve essere di natura temporanea;
 - d. la società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - e. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f. l'importo del compenso deve essere congruo.

Art. 3

Procedure comparative per conferimento incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure comparative aperte sulla base dei curricula professionali degli esperti e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio.
2. Il responsabile competente predispone un apposito avviso, da pubblicare sul sito web della società e all'Albo pretorio del Comune di Beinasco per almeno venti giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati:
 - a. i contenuti qualificanti dell'incarico;
 - b. i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta procedura comparativa;

- c. il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- d. i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione ed i punteggi disponibili per ogni categoria di titoli, le modalità della comparazione degli interessati (solo titoli o titoli e colloquio);
- e. il giorno dell'eventuale colloquio e le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- f. le modalità di espletamento dell'incarico;
- g. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa);
- h. il compenso complessivo lordo previsto.

Art. 4

Modalità e criteri per procedure comparative

1. Il responsabile competente procede alla valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze illustrate dagli interessati in relazione alle esigenze ed alle finalità che si intendono perseguire con l'incarico.
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può individuare esperti a supporto della propria attività anche nominando apposita commissione tecnica.
3. Nel caso di procedura per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i partecipanti che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo indicato nell'avviso; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.
4. Dell'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è redatto apposito verbale con l'indicazione dei punti attribuiti a ciascun partecipante.
5. Il partecipante che ha conseguito il maggior punteggio è invitato alla sottoscrizione del contratto.

Art. 5

Conferimento incarichi senza esperimento procedure comparative

In deroga a quanto previsto dall'art. 3, l'Amministratore unico della società ovvero se nominato, il Responsabile del procedimento, può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorre una delle seguenti situazioni:

- a. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all' art. 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nella iniziale proposta di incarico;
- b. unicità della prestazione sotto il profilo oggettivo;
- c. in casi di estrema urgenza, adeguatamente motivati, quando le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative.

Art. 6

Contratto

1. La società formalizza l'incarico mediante stipula di un contratto, in forma scritta, contenente di norma i seguenti elementi:

- a. le generalità del contraente;
- b. la precisazione della natura della collaborazione professionale o occasionale o coordinata e continuativa, di lavoro autonomo;
- c. il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d. il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- e. l'oggetto dell'incarico;
- f. le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento dell'incarico e le eventuali verifiche;
- g. l'ammontare del compenso per l'incarico e gli eventuali rimborsi spese;
- h. le modalità di pagamento del compenso;
- i. la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- j. la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- k. la definizione dei casi di risoluzione del contratto;
- l. il foro competente in caso di controversie.

2. Il pagamento del compenso è condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione.

In funzione della natura dell'incarico affidato, l'incaricato potrà essere tenuto alla presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Art. 7

Regime particolare per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto e dal responsabile competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi della società secondo le direttive impartite. La società mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico della società.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal contratto che verrà stipulato tra le parti.

ART. 8

Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di legge che sono e saranno in vigore.
